AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE ACCISE
UFFICIO PRODOTTI ENERGETICI E ALCOLICI

Prot.: *[Come da segnatura di protocollo]* Roma, *[Come da segnatura di protocollo]*

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-*ter*. Punto 4-*bis* della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre 2026. **Informativa.**

Con riferimento all'agevolazione in oggetto, si evidenzia che l'art. 1-*ter*, comma 7, del D.L. 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, ha disposto - **a decorrere dal 1° ottobre 2026** - la modifica del comma 5, dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 introducendo sostanziali novità in ordine alle modalità di fruizione dell'agevolazione mediante compensazione che viene sottoposta ad obbligo di presentazione *"esclusivamente in forma telematica"* della dichiarazione, meglio descritte al paragrafo "*V. Invio telematico delle dichiarazioni di rimborso"* della presente informativa.

Per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell'anno in corso, ai fini della regolare compilazione della dichiarazione di rimborso relativa al terzo trimestre, si evidenzia quanto segue.

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, per quanto qui di interesse, con più provvedimenti l'aliquota normale di accisa sul gasolio impiegato come carburante di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 504/95 (TUA), fissata a decorrere **dal 1° gennaio 2026** ad **euro 672,90 per mille litri,** è stata più volte rideterminata come di seguito indicato:

- per il periodo **7 giugno - 3 luglio 2026** ad **euro 622,90 per mille litri** (*cfr,* art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 5 giugno 2026);

- per il periodo **28 luglio – 29 luglio 2026** ad **euro 532,90 per mille litri** (*cfr*, art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 27 luglio 2026);

- per il periodo **30 luglio – 6 agosto 2026** ad **euro 532,90 per mille litri** (*cfr*, art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2026, n.166);

00143 Roma – Via Mario Carucci, 71
(+39) 06 5024 3114
dir.accise@pec.adm.gov.it / dir.accise.prodottienergeticialcolici@adm.gov.it

ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.00642547.30-09-2026.U

- per il periodo **7 agosto – 24 agosto 2026** ad **euro 532,90 per mille litri** (*cfr*, nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2026, n.166[(1)]);

- per il periodo **25 agosto – 26 agosto 2026** ad **euro 532,90 per mille litri** (*cfr*, art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 20 agosto 2026);

- per il periodo **27 agosto – 5 settembre 2026** ad **euro 532,90 per mille litri** (*cfr*, art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2026, n.166[(2)]);

- per il periodo **6 settembre – 10 settembre 2026** ad **euro 532,90 per mille litri** (*cfr*, art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 4 settembre 2026);

- per il periodo **11 settembre – 17 settembre 2026** ad **euro 532,90 per mille litri** (*cfr*, art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157);

- per il periodo **18 settembre – 25 settembre 2026** ad **euro 572,90 per mille litri** (*cfr*, art. 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162);

- per il periodo **26 settembre – 5 ottobre 2026** ad **euro 622,90 per mille litri** (*cfr*, art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162.

Per il periodo 4 luglio – 27 luglio 2026 trova applicazione l'aliquota normale di accisa sul gasolio impiegato come carburante di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 504/95 (TUA) pari ad **euro 672,90 per mille litri.**

Come noto, il D.Lgs. n. 43/2025, all'art. 3, comma 4, ha previsto che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), a cui è attribuita, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, ed immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applichi un'aliquota di accisa ridotta pari ad **euro 617,40 per mille litri**, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e per un periodo quinquennale decorrente dal 15 maggio 2025 (data di entrata in vigore del decreto 14 maggio 2025).

Il secondo periodo del medesimo comma 4, art. 3, D.Lgs. n. 43/2025, dispone che l'applicazione della suddetta aliquota ridotta implica che i sopra indicati biocarburanti devono soddisfare le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014[(3)] e, pertanto, essere:

---

(1) La legge 25 settembre 2026, n.166 ha abrogato il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, confermando le disposizioni previste all' art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge.
(2) La legge 25 settembre 2026, n.166 ha abrogato il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153 confermando le disposizioni previste all' art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge.
(3) *Cfr.*, Circolare n.13/2025, prot. n 333927/RU, del 13 giugno 2025 di questa Direzione.

a) conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione;

b) prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX della citata direttiva.

In sostanza, la distinzione del carico di imposta discende esclusivamente dalla qualificazione delle materie prime utilizzate nella fabbricazione del biocarburante, secondo la classificazione di cui all'elenco riportato nell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001(RED II). I gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che non soddisfano le citate condizioni continuano ad essere assoggettati all'imposta derivante dall'applicazione del criterio di tassazione per equivalenza.

Anche l'aliquota ridotta di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le suddette condizioni del regolamento UE n. 651/2014, è stata più volte rideterminata nel periodo di consumo in oggetto come di seguito specificato:

- per il periodo **30 luglio – 6 agosto 2026** ad **euro 532,90 per mille litri** (*cfr*, art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2026, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2026, n.166);

- per il periodo **7 agosto – 24 agosto 2026** ad **euro 532,90 per mille litri** (*cfr*, nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2026, n.166[(4)]);

- per il periodo **27 agosto – 5 settembre 2026** ad **euro 532,90 per mille litri** (*cfr*, art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2026, n.166[(5)]);

- per il periodo **11 settembre – 17 settembre 2026** ad **euro 532,90 per mille litri** (*cfr*, art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157);

- per il periodo **18 settembre – 25 settembre 2026** ad **euro 572,90 per mille litri** (*cfr*, art. 1, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162).

Per i periodi non indicati nel precedente elenco (*i.e.*, 1° luglio - 29 luglio 2026; 25 agosto - 26 agosto 2026; 6 settembre - 10 settembre 2026; 26 settembre – 30 settembre) trova applicazione l'aliquota ridotta di cui al comma 4, dell'art. 3, del D.Lgs. n. 43/2025 pari ad **euro 617,40 per mille litri**.

(4) La legge 25 settembre 2026, n.166 ha abrogato il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, confermando le disposizioni previste all' art. 1, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.
(5) La legge 25 settembre 2026, n.166 ha abrogato il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153 confermando le disposizioni previste all' art. 1, comma 1 e 2, del medesimo decreto-legge.

È opportuno, in ogni caso, rimarcare che il riallineamento delle aliquote del gasolio usato come carburante disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 43/2025 e le rideterminazioni temporanee delle aliquote di accisa sopramenzionate non comportano effetti, sotto l'aspetto fiscale delle accise, sugli esercenti attività di trasporto di merci e di determinate categorie di trasporto di persone ricompresi dall'art. 24-*ter* del TUA, permanendo la specifica aliquota di accisa sul gasolio commerciale prevista dal punto 4-*bis* della Tabella A pari ad euro **403,22** per mille litri. L'entità del rimborso potrà variare in base alla categoria di appartenenza del carburante/biocarburante di volta in volta rifornito, come sopra specificate, e della conseguente relativa aliquota di accisa liquidata sul prodotto da parte del soggetto obbligato d'imposta (art. 2, comma 4, del TUA) al momento dell'immissione in consumo o anche, eventualmente, in funzione della mancata conoscenza di tale informazione.

Al riguardo, infatti, talune associazioni di categoria e operatori del settore hanno rappresentato l'impossibilità da parte degli esercenti attività di trasporto merci e persone di identificare correttamente la tipologia di gasolio paraffinico ottenuto da sintesi o da idrotrattamento (HVO) per carenza di informazioni nella documentazione in possesso dei fornitori del medesimo carburante poi trasferita ai predetti esercenti. Pertanto, al fine di evitare che gli aventi diritto al rimborso sottoscrivano una dichiarazione non veritiera, è stabilito che al prodotto sopra indicato, ai fini del rimborso di che trattasi sia considerata applicata sui predetti prodotti, anche per motivi di tutela fiscale, l'aliquota di accisa minore vigente nel periodo.

Giova, in proposito, rammentare che l'art. 3-*quinquies* del D.L. 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, in Legge 26 luglio 2023, n. 95, per quanto qui interessa, ha disposto, al comma 2, che il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 504/95 trova applicazione anche per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) utilizzati, tal quali, nell'uso in sostituzione del gasolio. Ciò ferma restando l'osservanza della disciplina prescritta per l'impiego agevolato di che trattasi.

La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 504/95 può essere presentata dal **1° ottobre** al **2 novembre 2026**.

I. Disponibilità del software ed Ufficio competente alla ricezione

Sul sito Internet di questa Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2026) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2026.

Per i soggetti che richiedano il riconoscimento del rimborso in denaro e non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per le cui modalità di utilizzo si rinvia al paragrafo V, si rappresenta che la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e

sottoscritta secondo le regole di cui al par. I della medesima Circolare, accludendo il file in formato *".dic"* che ne riproduce integralmente il contenuto.

I soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, obbligati a richiedere il riconoscimento del rimborso in denaro, possono, **in via del tutto residuale**, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il predetto file.

Le dichiarazioni presentate prive del file informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile da questa Agenzia dovranno essere regolarizzate[6].

Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

1. per le imprese nazionali: l'Ufficio ADM territorialmente competente [3] rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
2. per le imprese unionali obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio ADM territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa; al fine di facilitare l'individuazione dell'Ufficio ADM territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all'elenco pubblicato al seguente link [7];
3. per le imprese unionali non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente unionale identifica l'Ufficio ADM cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata [8].

II. Importo rimborsabile

La misura del rimborso riconoscibile, in attuazione dell'art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 504/95, stante l'invarianza dell'aliquota agevolata prevista dal punto 4-*bis* dell'allegata Tabella A del predetto decreto e di quanto disposto dal D.Lgs. n. 43/2025, all'art. 3, comma 4, nonché dalle rideterminazioni temporanee dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante disposte dai decreti citati in premessa, è differenziata a seconda della tipologia di prodotto impiegato e del periodo di consumo. Pertanto, nel dettaglio, l'importo rimborsabile:

1. per il gasolio e/o i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:

[6] *Cfr*, Direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione Centrale.
[7] (Amministrazione trasparente – Organizzazione – Articolazione degli uffici – Uffici UADM): https://www.adm.gov.it/portale/indirizzi-organigramma-periferico-area-dogane-uffici-dogane
[8] *Cfr*, allegato 1 alla nota n. 34315/RU del 28 gennaio 2020 di questa Direzione Centrale.

- per il periodo **1° luglio - 3 luglio** è pari ad **euro 219,68 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 622,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, **(Quadro A-1 della dichiarazione)**;

- per il periodo **4 luglio - 27 luglio** è pari ad **euro 269,68 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 672,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, **(Quadro A-2 della dichiarazione)**;

- per il periodo **28 luglio - 17 settembre** è pari ad **euro 129,68 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 532,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, **(Quadro A-3 della dichiarazione)**;

- per il periodo **18 settembre – 25 settembre** è pari ad **euro 169,68 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 572,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, **(Quadro A-4 della dichiarazione)**;

- per il periodo **26 settembre – 30 settembre** è pari ad **euro 219,68 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 622,90 per mille litri) che grava su tali carburanti**, (Quadro A-5 della dichiarazione)**.

2. per i soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:

   - per il periodo **1° luglio – 29 luglio** è pari ad **euro 214,18 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti **(Quadro A-6 della dichiarazione)**;

   - per il periodo **30 luglio - 24 agosto** è pari ad **euro 129,68 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 532,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, **(Quadro A-7 della dichiarazione)**;

   - per il periodo **25 agosto – 26 agosto** è pari ad **euro 214,18 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti **(Quadro A-8 della dichiarazione)**;

   - per il periodo **27 agosto – 5 settembre** è pari ad **euro 129,68 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 532,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, **(Quadro A-9 della dichiarazione)**;

   - per il periodo **6 settembre - 10 settembre** è pari ad **euro 214,18 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti, **(Quadro A-10 della dichiarazione)**;

- per il periodo **11 settembre - 17 settembre** è pari ad **euro 129,68 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 532,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, **(Quadro A-11 della dichiarazione)**;

- per il periodo **18 settembre – 25 settembre** è pari ad **euro 169,68 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 572,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, **(Quadro A-12 della dichiarazione)**;

- per il periodo **26 settembre – 30 settembre** è pari ad **euro 214,18 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti, **(Quadro A-13 della dichiarazione)**.

3. per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:

   - per il periodo **1° luglio - 27 luglio** è pari ad **euro 214,18 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti, **(Quadro A-6 della dichiarazione)**;

   - per il periodo **28 luglio – 17 settembre** è pari ad **euro 129,68 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 532,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, **(Quadro A-3 della dichiarazione)**;

   - per il periodo **18 settembre – 25 settembre** è pari ad **euro 169,68 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 572,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, **(Quadro A-4 della dichiarazione)**;

   - per il periodo **26 settembre – 30 settembre** è pari ad **euro 214,18 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti, **(Quadro A-13 della dichiarazione)**.

III. Aventi diritto, modalità di fruizione del rimborso e documentazione giustificativa dei consumi

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

1. l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

(a) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

(b) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

(c) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

2. l'attività di trasporto di persone svolta da:

(a) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;

(b) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

(c) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;

(d) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

3. l'attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per la fruizione del rimborso dell'importo indicato al paragrafo II, i soggetti aventi diritto indicano nella dichiarazione presentata all'Ufficio ADM se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 [9].

Per il godimento dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740,** per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota n. 57015/RU del 14 maggio 2015.

Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 dell'art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di euro 250.000, indicato dall'art. 1, comma 53, sopra richiamato.

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei **codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).**

[9] Cfr. G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000.

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore. Ciò anche alla luce di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all'art. 1, comma 926, lett. b), ha abrogato il regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione (istituzione della c.d. "scheda carburante").

Si richiama, in proposito, la nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 dell'allora Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise e altre Imposte Indirette relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell'indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti.

IV. Fattispecie escluse dall'agevolazione

A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III ("*trasporto di merci o di persone*"), sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di accisa prevista dal punto 4-*bis* della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Ciò per effetto dell'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell'ambito di operatività dell'art. 24-ter in materia di gasolio commerciale. Tale esclusione fa seguito alle precedenti restrizioni intervenute a decorrere:

- dal 1° ottobre 2020, con il predetto art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riguardo i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 3 o inferiore;
- dal 1° gennaio 2016, con l'art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016) quanto ai consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore;
- dal 1° gennaio 2015, con l'art. 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di stabilità 2015) relativamente ai consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 0 o inferiore.

Per quanto sopra, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l'esercente attesta puntualmente (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) l'insussistenza delle condizioni descritte che impediscono il riconoscimento del credito d'imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Appare utile riepilogare che non sono ammessi all'agevolazione i consumi di gasolio usato come carburante impiegati da:

- veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III;
- veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III;
- veicoli della categoria M1 (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ex Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007), non ammessa dall'art. 7, par. 3, lett. b), della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003, in relazione ai soggetti di cui al punto 2 del paragrafo III.

V. Invio telematico delle dichiarazioni di rimborso

Si rammenta che gli esercenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all'utilizzo del Servizio suddetto:

- gli esercenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
- le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa[10].

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

- utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2026 - Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2026";

oppure:

- fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2026 - Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2026", per predisporre autonomamente i file da inviare.

Al riguardo, è necessario ricordare che l'art. 1-*ter*, comma 7, del D.L. 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2026, n. 113, ha disposto - a decorrere dal 1° ottobre 2026 - la modifica del comma 5, dell'art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 504/95, riducendo così a 30

[10] https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/servizio-telematico-doganale-e.d.i.

giorni i tempi di maturazione dell'istituto del silenzio-assenso, e introducendo l'obbligo di presentazione *"esclusivamente in forma telematica"* della dichiarazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 24-ter per il riconoscimento del credito mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ciò premesso, gli esercenti attività di trasposto merci e persone che, a decorrere dal 1° ottobre 2026, intendano presentare dichiarazioni di rimborso per le quali è richiesta la fruizione del credito in compensazione, sono tenuti, ove già non abilitati, a presentare istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. da utilizzare per la trasmissione delle predette dichiarazioni.

Per quanto sopra, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2026, le suddette dichiarazioni non potranno più essere presentate tramite PEC o in modalità cartacea.

Resta ferma, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 277/2000, la facoltà dell'ufficio competente di annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato.

Nelle more delle implementazioni informatiche necessarie, qualora l'esercente attività di trasporto, nell'invio della dichiarazione mediante *Servizio Telematico Doganale - E.D.I.*, dovesse riscontrare che la stessa è scartata dal sistema a causa dei controlli sostanziali sulle targhe (*i.e.* targa non presente in archivio/non ammessa poiché di veicolo estero) nonostante la dichiarazione risulti regolare (tutte le targhe dei veicoli inserite in dichiarazione rispettano i requisiti previsti per il trimestre), procede alla stampa dell'esito dell'invio e delle relative segnalazioni, e all'attivazione della procedura di riserva – procedura consentita solo per la situazione sopra descritta – per l'acquisizione della dichiarazione con fruizione del credito mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trasmettendo tramite PEC all'Ufficio competente la dichiarazione firmata, il file di dichiarazione in formato *".dic"*, la stampa dell'esito e, qualora non già in possesso dell'Ufficio, la documentazione attestante la regolarità dell'istanza. Sarà cura dell'Ufficio verificare la regolarità della richiesta e procedere all'acquisizione del file *.dic* nel sistema informativo dell'Agenzia.

Nulla varia relativamente alle dichiarazioni per le quali l'esercente richiede il riconoscimento del credito in denaro previsto dal comma 6 dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, per le quali permangono le consolidate modalità di presentazione della dichiarazione di cui al paragrafo I di questa informativa (*i.e.*, Servizio Telematico Doganale, PEC o in via residuale, in forma cartacea unitamente al file della dichiarazione su supporto informatico).

VI. Precisazioni sulle modalità di compilazione dei Quadri A-n

Le novelle normative di cui in premessa impongono modifiche della dichiarazione finalizzate all'esatta determinazione dell'importo riconoscibile e che prevedono, in primo luogo,

l'inserimento di tredici quadri A-n, uno per ciascuna fattispecie identificata al precedente paragrafo II, oltreché due quadri residuali destinati ai rifornimenti di carburanti da distributori privati pervenuti agli stessi nel trimestre precedente e consumati nel trimestre in oggetto. Nel dettaglio, occorre compilare:

- il **Quadro A-1** con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo **1° luglio – 3 luglio 2026**;

- il **Quadro A-2** con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo **4 luglio – 27 luglio 2026**;

- il **Quadro A-3** con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 o di cui NON si hanno informazioni sul rispetto delle predette condizioni, afferenti al periodo di consumo **28 luglio – 17 settembre 2026**;

- il **Quadro A-4** con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 o di cui NON si hanno informazioni sul rispetto delle predette condizioni, afferenti al periodo di consumo **18 settembre – 25 settembre 2026**;

- il **Quadro A-5** con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo **26 settembre – 30 settembre 2026**;

- il **Quadro A-6** con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo **1° luglio – 29 luglio 2026**;

- il **Quadro A-7** con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo **30 luglio – 24 agosto 2026**;

- il **Quadro A-8** con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo **25 agosto - 26 agosto 2026**;

- il **Quadro A-9** con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n.43/2025, afferenti al periodo di consumo **27 agosto - 5 settembre 2026**;

- il **Quadro A-10** con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo **6 settembre - 10 settembre 2026**;

- il **Quadro A-11** con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo **11 settembre - 17 settembre 2026**;

- il **Quadro A-12** con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo **18 settembre - 25 settembre 2026**;

- il **Quadro A-13** con i dati relativi ai consumi dei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, o di cui NON si hanno informazioni sul rispetto delle predette condizioni, afferenti al periodo di consumo **26 settembre - 30 settembre 2026;**

- il **Quadro A-14** con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all'impianto nel periodo 1° aprile – 22 maggio 2026 in vigenza dell'aliquota d'accisa rideterminata pari ad euro 472,90 per mille litri (aliquota di rimborso pari a euro 69,68 per mille litri), come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall'esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° luglio – 30 settembre);

- il **Quadro A-15** con i dati relativi ai consumi di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all'impianto nel periodo 8 aprile – 10 maggio 2026 in vigenza dell'aliquota d'accisa rideterminata pari ad euro 472,90 per mille litri (aliquota di rimborso pari a euro 69,68 per mille litri), come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall'esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° luglio – 30 settembre).

Nel medesimo **Quadro A-1,** l'esercente avrà cura di indicare i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all'impianto nel periodo **7 giugno - 30 giugno 2026** in vigenza dell'aliquota d'accisa normale pari ad euro 622,90 per mille litri, come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall'esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° luglio – 30 settembre).
Per quanto riguarda i dati relativi ai consumi dei medesimi carburanti, riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all'impianto nel periodo **23 maggio – 6 giugno**, in vigenza dell'aliquota d'accisa rideterminata pari ad euro 572,90 per mille litri (aliquota di rimborso pari a euro 169,68 per mille litri), come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall'esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° luglio – 30 settembre), questi sono ricompresi nel **Quadro A-4**.

Per quanto attiene ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 o di cui NON si hanno informazioni sul rispetto delle predette condizioni, riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all'impianto nel periodo di vigenza dell'aliquota d'accisa ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri, come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall'esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° luglio – 30 settembre), questi saranno ricompresi nel **Quadro A-6.**
Nel **Quadro A-12** sono ricompresi anche i consumi di soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all'impianto nel periodo **23 maggio – 6 giugno**, in vigenza dell'aliquota d'accisa rideterminata pari ad euro 572,90 per mille litri (aliquota di rimborso pari a euro 169,68 per mille litri), come comprovato dal Documento di Accompagnamento

Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall'esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° luglio – 30 settembre).

L'esercente attività di trasporto avrà cura di imputare nello specifico Quadro A-n della dichiarazione i consumi di gasolio afferenti ad una determinata tipologia di prodotto attenendosi alle indicazioni di seguito elencate.

I consumi di gasolio di cui ai quadri **A-n** sono da imputare al corretto periodo di consumo, sulla base della data in cui sono stati effettuati i rifornimenti di carburante, quali risultanti:

- dalla descrizione dell'operazione nella fattura emessa dall'esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
- dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
- nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall'esercente deposito speditore.

L'esercente attività di trasporto, sulla base delle informazioni in suo possesso trasferite dal fornitore del prodotto (ad esempio, annotazioni riportate nei predetti e-DAS, documentazione commerciale, informazioni contenute nella fattura), provvede a distinguere i consumi di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), che NON soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, da quelli del medesimo prodotto per il quale tali condizioni sono soddisfatte.
Laddove l'avente diritto al rimborso sia impossibilitato a reperire le sopra richiamate informazioni o, comunque, non ne sia a conoscenza, procede imputando i consumi del relativo carburante, nel rispettivo Quadro A-n secondo le indicazioni fornite al paragrafo II e ai precedenti elenchi.

Relativamente alle modalità di compilazione dei Quadri A-n della dichiarazione del presente trimestre, tenuto conto delle novità introdotte, appare utile precisare che:

- nelle colonne **"DATA INIZIO POSSESSO"** e "**DATA FINE POSSESSO"** è previsto l'inserimento, rispettivamente, delle date "1°luglio" e "30 settembre" dell'anno 2026; in assenza di indicazioni da parte dell'esercente, vengono riportate le predette date;
- la colonna "**MEZZI SPECIALI**" è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all'alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;

- nella colonna "**LITRI CONSUMATI**", l'esercente inserisce, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri dei carburanti indicati nello specifico Quadro A-n riforniti ai mezzi nel periodo individuato nel medesimo Quadro o comunque imputabili a tale periodo sulla base dei criteri specificati in precedenza nel presente paragrafo;
- nella colonna "**KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)",** l'esercente dovrà attenersi all'inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata, avendo cura di imputarli, in ciascun Quadro A-n, ai litri di carburante consumati e inseriti nella specifica colonna "LITRI CONSUMATI", anche, laddove necessario, ripartendo per Quadro A-n il totale dei chilometri effettivamente percorsi dal mezzo, o delle ore di effettivo funzionamento, (differenza della lettura del contachilometri o contaore a fine e inizio trimestre), sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto o, in alternativa, sulla base dei rifornimenti (litri) effettuati per ciascun carburante.

Quanto all'aspetto, ormai consolidato, relativo all'importo massimo rimborsabile, discendente dal limite quantitativo introdotto - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - dall'art. 8 ("Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale") del D.L. n. 124/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", si fa presente che la predetta soglia è stata fissata in un litro di gasolio consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione in esame per ogni chilometro percorso.

In merito alle ulteriori modalità di compilazione obbligatoria della dichiarazione, si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la Direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione Centrale.

VII. Termini di utilizzo del credito maturato nel secondo trimestre 2026

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, **i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell'anno 2026, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027**.

Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il **30 giugno 2028**.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti.

Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l'esercente è tenuto a regolarizzare la dichiarazione a pena di improcedibilità dell'iter di riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

IL DIRETTORE CENTRALE
Luigi Liberatore
Firmato digitalmente

ALLEGATI: 1

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE

UFFICIO PRODOTTI ENERGETICI E ALCOLICI

ALLEGATO 1

Stato Membro di appartenenza	Ufficio ADM competente	Indirizzo Ufficio ADM
Austria	Bolzano	Via G. Galilei, 4/B 39100 Bolzano
Germania		
Belgio	Liguria 1 (ex UD Genova 2)	Via De Marini 53 - 16149 Genova
Estonia		
Francia		
Lettonia		
Lussemburgo		
Portogallo		
Spagna		
Cipro	Friuli-Venezia Giulia 3 (ex UD Gorizia)	Via Trieste, 301 34170 Gorizia
Croazia		
Grecia		
Malta		
Danimarca	Lombardia 1 (ex UD Pavia)	Via Valtellina, 1 - 20159 Milano (MI)
Finlandia		
Rep. Ceca		
Svezia		
Slovenia	Friuli-Venezia Giulia 2 (ex UD Pordenone)	Via Gorghi, 18 33100 Udine
Romania	Lazio 1 (ex UD Roma 1)	Via del Commercio, 25-27 00154 Roma
Ungheria		
Polonia	Lombardia 9 (ex UD Tirano)	Piazza delle Stazioni, 22 23037 Tirano (SO)
Irlanda	Piemonte 1 (ex UD Torino)	Via Giordano Bruno, 97 10134 Torino
Lituania		
Olanda		
Irlanda del Nord		
Bulgaria	Friuli-Venezia Giulia 2 (ex UD Udine)	Via Gorghi, 18 33100 Udine
Rep. Slovacca	Veneto 2 (ex UD Verona)	Via Sommacampagna, 26a 37137 Verona

Tabella 1.1 – *Criterio di ripartizione della competenza degli Uffici ADM alla trattazione delle dichiarazioni di rimborso presentate da imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.*